



COMUNE di SAN TEODORO

Provincia di Olbia-Tempio

Via G.Deledda n° – 08020 SAN TEODORO - tel 0784-8600 fax 0784-865192

Relazione allegata al Piano di razionalizzazione delle società partecipate

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

Relazione tecnica –società partecipate

1. Premessa

Il Comune di San Teodoro, nel corso dell'ultimo triennio, ha sostanzialmente anticipato il processo di razionalizzazione delle società partecipate previsto dalla citata Legge di Stabilità 2015, ponendo in essere una serie di operazioni che hanno profondamente mutato la gestione delle attività afferenti la filiera dei rifiuti, della manutenzione del verde pubblico, della pulizia degli edifici comunali e dei servizi informatici, svuotando di fatto alcune società partecipate ed avviando la liquidazione delle due totalmente partecipate dall'Ente: la soc. Niuloni srl e la Aster Grid. S.r.l., anche sulla base delle frequenti modifiche normative intervenute in materia di società partecipate dagli enti locali.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 in data 16.05.2011 l'amministrazione comunale di San Teodoro deliberava pertanto la liquidazione delle società partecipate dall'ente.

La legge 23 dicembre 2014, n.190, rubricata "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)*", ha introdotto alcune rilevanti novità in materia di società partecipate ed ha imposto agli enti locali l'avvio un "**processo di razionalizzazione**" che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 di detta legge dispone che, allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*", gli enti locali devono avviare un "*processo di razionalizzazione*" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "*processo di razionalizzazione*":

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*" (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

Relazione allegata al piano di razionalizzazione delle società partecipate Comune di San Teodoro

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *“in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”*, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione *“a consuntivo”* deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del *“decreto trasparenza”* (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, *"in relazione ai rispettivi ambiti di competenza"*, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso l'adozione degli atti previsti dalla legge in materia di cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

L'art. 1, comma 613, della legge di stabilità precisa che, nel caso in cui le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) *"per espressa previsione normativa"*, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e *"non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria"*.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge

Relazione allegata al piano di razionalizzazione delle società partecipate Comune di San Teodoro 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II – Le partecipazioni dell'ente

1. Le partecipazioni societarie

Il Comune di San Teodoro partecipa al capitale delle seguenti società:

- **Società Stagno di San Teodoro s.p.a** : quota di partecipazione : 51% (società a capitale misto pubblico /privato);
- **Società Niuloni s.r.l.** – interamente partecipata – società in liquidazione.
- **Società Aster grid s.r.l.** – interamente partecipata – società in liquidazione.
- **I & G Gallura – 5,56%**.

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del Piano di razionalizzazione

2. Altre partecipazioni

Per completezza, si precisa che il Comune di San Teodoro, in seguito a deliberazione del C.C. n.60 del 17.10.99 approvava la convenzione per la costituzione del Consorzio Pegaso, al quale aderiva insieme ai Comuni di Padru, Budoni e Loiri Porto San Paolo;

Successivamente, con deliberazione del C.C. n.45 del 28.11.2005, veniva parzialmente revocata la deliberazione sopra citata, a far data dal mese di Gennaio 2006, limitatamente al punto a) dello Statuto del Consorzio, concernente *“impianti di macellazione e mezzi di trasporto connessi”*, per il venir meno delle finalità di cui all' art.2 del medesimo statuto. Detta deliberazione è stata regolarmente trasmessa al Comune di Padru, quale capofila del consorzio Pegaso, con nota prot. n.14131 del 28.11.2005;

la partecipazione al Consorzio, facendo parte delle *“forme associative”* di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non è oggetto del presente Piano.

1. Soc. Stagno di San Teodoro s.p.a

La Società è stata originariamente costituita in S.r.L. con atto unilaterale a rogito del Notaio Roberto Goveani, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania, rep. N. 29354 del 25 gennaio 2000, registrato a Tempio Pausania il 09.02.2000 al num. 303 mod.1, trasformata da S.r.l. in S.p.a. con verbale di assemblea straordinaria, redatto dal Notaio Roberto Goveani in data 11 luglio 2000 Rep. Num. 33854, registrato a Tempio Pausania il 27.07.2000 num. 1423 mod. 1.

La finalità principale, sottesa alla costituzione della Società Stagno di San Teodoro S.p.a., è stata l'affidamento alla stessa del compito di gestire, custodire e proteggere la laguna di San Teodoro, bene ambientale unico, dichiarato sito di interesse comunitario, (S.I.C.), di cui il Comune è proprietario e per gestire il quale il Comune non dispone, all'interno della propria struttura organizzativa, di un apposito servizio dedicato o dedicabile.

Si precisa che dalla corretta gestione e preservazione della predetta laguna dipende l'equilibrio ecologico dell'ambiente su cui si fonda il turismo che gravita su San Teodoro e ne costituisce la principale risorsa economica.

Inoltre, nell'ambito della finalità principale sopra indicata, alla Società Stagno di San Teodoro S.p.a. sono state affidate in concessione tanto l'attività di sfruttamento delle risorse ittiche della laguna (pesca ed allevamento di specie ittiche), quanto l'attività di bonifica e controllo e quella di costruzione e gestione dell'impianto di ricircolo, per scopi irrigui ed antincendio, delle acque reflue provenienti dall'impianto di depurazione comunale. Infatti solo parte di dette acque viene immessa nella stessa laguna previa verifica e costante monitoraggio, al fine di preservarne il giusto equilibrio salino, in quanto da esso dipende la sopravvivenza delle numerose specie animali e vegetali presenti nel compendio lagunare;

Si precisa inoltre che per la costruzione dell'impianto e della rete di ricircolo delle acque reflue la Società Stagno San Teodoro s.p.a ha contratto, presso il Banco di Sardegna, un mutuo ipotecario dell'importo di €1.400.000,00 con ammortamento a carico della medesima Società Stagno decorrente dal 30.06.2005 al 30.06.2020.

All'interno del compendio lagunare, la società Stagno San Teodoro s.p.a. ha sub - concesso le seguenti attività:

- a) Attività di allevamento arselle alla "Fo.Ca" società cooperativa
- b) allevamento ostriche alla " Compagnia ostricola mediterranea"
- c) Attività di navigazione turistica alla Associazione naturalistica "Orizzonti di Gallura"
- d) Attività di ristorazione alla Soc. Agrimare s.r.l.
- e) Pesca alla cooperativa "Peschiera mare"

Le attività elencate nei punti da a) a d) sono attività di carattere commerciale non conformi alla previsione di cui all'art. 3 della L. n. 244/2007, in quanto non strettamente necessarie al perseguimento di fini istituzionali e che non possono comunque essere gestite direttamente dalla società Stagno San Teodoro spa per assenza dei necessari requisiti professionali. Si ritiene pertanto opportuno acquisire, entro il 31 dicembre 2015, le concessioni elencate nei punti da a) a d) in quanto non conformi al dettato legislativo.

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione di cui sopra, per i seguenti motivi di fatto e di diritto:

motivi di fatto:

1. l'attività svolta è strettamente inerente e necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali proprie dell'Ente Locale, in quanto:
2. preserva un bene unico, essenziale per il benessere della comunità Teodorina, ed espleta servizi di primario interesse rientranti nell'ambito di competenza del Comune, ai sensi dell'art. 13 d.lgs. n. 267/2000, garantendo adeguato sviluppo economico e salvaguardia di

Relazione allegata al piano di razionalizzazione delle società partecipate Comune di San Teodoro
valori ambientali;

3. gestisce l'impianto di ricircolo delle acque reflue, servizio questo ascrivibile alla categoria dei servizi pubblici locali;

motivi di diritto:

1. i sensi di quanto disposto dalla legge di stabilità per il 2014 (Legge 27 dicembre 2013, n. 147), la quale, ad opera del comma 561, **abrogando** gli artt. 14, comma 32, del D.L. 78/2010 ed i commi 1, 2, 3, 9,10 e 11 del D.L. 95/2012, nonché i commi da 1 a 7 dell'art. 9 sempre del D.L. 95/2012, ha eliminato l'obbligo di messa in liquidazione o cessione delle partecipazioni degli enti locali;
2. ai sensi dell'art. 3, comma 27, della sopra citata legge 24 dicembre 2007, n.244, secondo cui per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale ed il mantenimento delle partecipazioni in dette società.

2. Soc. Niuloni s.r.l. - In liquidazione

Costituita in data 2.04.2003, con atto notarile Rep. n.59.556 Racc.n.15.313 a rogito del Notaio Roberto Goveani, di Olbia, registrato ad Olbia il 22.04.2003 al n.195 mod.1.

La Soc. Niuloni Srl, unipersonale, totalmente partecipata dal Comune di San Teodoro, alla quale erano stati affidati "in house" la gestione dei seguenti servizi:

1. Raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani;
2. Manutenzioni idriche e fognarie;
3. Manutenzione impianti di illuminazione pubblica;
4. Manutenzioni delle strade comunali;
5. Gestione dei servizi cimiteriali;
6. Gestione delle aree pubbliche di parcheggio;
7. Pulizia edifici comunali;

Liquidatore nominato: Dr.ssa Cecilia Mannia, nata a Lula il 7 luglio 1949 e residente in Olbia, Via G. Bono, 10 (nominata con **verbale di scioglimento e messa in liquidazione della Soc. Niuloni s.r.l.**- atto notarile Dott. Paolo Lomonte, rep. n. 12292 del 29.12.2014)

I servizi di cui sopra sono già stati affidati con gare ad evidenza pubblica fatta eccezione per la gestione delle aree pubbliche di parcheggio, gestita direttamente dall'ente con l'installazione di parcometri.

3. Soc. Aster grid s.r.l. - In liquidazione

Originariamente costituita in Società mista, con deliberazione consiliare n°12 del 19.06.2003, per la realizzazione del sistema informatico comunale (atto del 16.06.2003, a rogito del Notaio Roberto Governi, con repertorio n° 61.533). Successivamente, con deliberazione C.C.n.11 del 06.06.2007 sono state acquistate dall'ente le restanti quote del capitale sociale, trasformando in tal modo la Società Aster Grid in totalmente partecipata.

Liquidatore nominato: Dr.ssa Cecilia Mannia, nata a Lula il 7 luglio 1949 e residente in Olbia, Via G. Bono, 10 (nominata con **verbale di scioglimento e messa in liquidazione della Soc. Aster grid s.r.l.**- atto notarile Dott. Paolo Lomonte, rep. n. 11945 del 09.04.2014)

I servizi svolti sono già stati affidati all'esterno con gara ad evidenza pubblica.

4. Soc. I & G Gallura s.p.a

Nata nel 2002 (allora Idrica Gallura S.p.A.) con l'intento di gestire il servizio idrico integrato nelle aree di pertinenza degli enti locali azionisti (al tempo i comuni di Olbia, Arzachena, San Teodoro, Monti, Golfo aranci e Buddusò) mediante le forme e la normativa prevista dall'articolo 113 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267 e dalla Legge 5 Gennaio 1994 n°36 (altrimenti denominata Legge Galli), in un momento storico in cui la Regione Sardegna si accingeva al riordino del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.). In seguito con la costituzione di Abbanoa s.p.a. , la società I. & G. Gallura S.p.A. è stata estromessa della gestione del S.I.I.

Successivamente a tale estromissione la società, ha rivolto il proprio interesse ed il raggio di azione in altri ambiti, pur mantenendo, ancora oggi, alcune gestioni di impianti di depurazione (precisamente la gestione del Depuratore Comunale di Golfo Aranci e il Depuratore di Olbia in località Murta Maria).

La società opera nel settore del trasporto dei rifiuti, avendo dei mezzi autospurgo di proprietà e nel settore del trasporto di acqua per conto dei comuni azionisti, inoltre svolge un servizio di pronto intervento in caso di emergenza, sia per i comuni azionisti che per la protezione civile del Comune di Olbia.

Nel 2006 è stata inoltre indicata dai Comuni Soci quale Ente per il controllo e la gestione della realizzazione e successiva distribuzione delle reti del gas metano. Nello stesso anno la Regione Autonoma della Sardegna ha riconosciuto la società quale Organismo di Bacino n. 5 del Gas.

Per quanto riguarda tale partecipazione è intenzione dell'amministrazione cedere le quote detenute in quanto il mantenimento della partecipazione non è ritenuto indispensabile al perseguimento delle funzioni istituzionali dell'ente.

San Teodoro li 31.03.2015

IL SINDACO

Dott. Antonio Meloni